Regolamento

PER L'ISTITUZIONE

DI UNA

CASSA DI RISPARMIO

in Bologna

APPROVATO DA SUA EMINENZA REVERENDISSIMA

il Sig.r Cardinale

VINCENZO MACCHI

LEGATO DELLA CITTÀ E PROVINCIA

CON DECRETO DEL 14 LUGLIO 1837.

PEI TIPI GOV. DELLA VOLPE AL SASSI.

Digitized by the Internet Archive
in 2016

https://archive.org/details/regolamentoperli00unse

PROEMIO.

L' economia, disse un eloquente oratore del gentilesimo, è quasi la seconda provvidenza dell' uman genere. Se la verità espressa in queste figurate parole fosse fortemente ed universalmente sentita, certa cosa è, che facendosi più operosa e comune l'industria, le città si vedrebbero a poco a poco liberate dal continuo e doloroso spettacolo della mendicante indigenza; il novero dei delitti, che contristano la Società sarebbe in mirabil guisa menomato; gran parte de' vizi che alla colpa sospingono, corretti, e in luogo loro le contrarie abitudini sostituite; la domestica quiete e l' ordine pubblico maggiormente affidati da una delle più stabili e più sicure guarentigie.

Ma perchè non è lecito a sperare un sì forte e generale convincimento, e quindi una tanta non men privata che pubblica utilità, ne consegue egli forse, che

gli amici del bene non abbiano a praticare ogni mezzo, onde ottenere il più che si possa di que' salutevoli effetti, che dall' economia naturalmente si derivano alle famiglie e a tutta la sociale comunanza? E se alcuno di siffatti mezzi non abbia più mestieri di essere pienamente stabilito e confermato dall' esperienza, non sarebbe colpa per avventura il non accoglierlo, ovunque fosse possibile, con quella riconoscente sollecitudine, che a manifesto e singolare favore della Divina Provvidenza si conviene?

Principalissimo degl' indicati mezzi si è quello, che pensato in prima dagli economisti italiani viene al presente (per chiara significazione della cosa stessa) denominato *Cassa di Risparmio:* l'utilità della quale negli Stati dell'Unione Americana, in Inghilterra, in Francia, in Germania, in Isvizzera, in Milano in Firenze, in Roma, ed altrove, ha non pur corrisposto alla giusta aspettazione di provvidi Istitutori, ma vinto eziandio le più ardite speranze de' caldi zelatori dell' umanità.

L' altrui felice esperimento, la civiltà di questi tempi, e soprattutto l' esempio nobilissimo della pietà de' nostri maggiori, i quali a soccorrere ed alleviare il bisogno dotarono la patria di tanti benefici

Stabilimenti, di quanti forse non si pregia alcun' altra città dell' Italia, sembravano oggidì altamente richiedere che Bologna non fosse tarda a volersi onorare di quello, che al bisogno con facile, sicuro, ed efficace modo antiviene.

Mossi pertanto da queste considerazioni, si consigliarono alcuni bolognesi d' istituire anco fra noi, mediante Società di *Azionisti*, una *Cassa di Risparmio:* i Regolamenti della quale, statuiti dalla Società medesima, giusta le migliori norme altrove seguìte, e dalla Superiore Autorità sanzionati, si fanno qui appresso di pubblica ragione.

Ma siccome di niuna o di poca utilità potrebbe riuscire l'Istituzione, ove non si adoperasse ogni più valevole modo a farla crescere e prosperare, così vuolsi avere per fermo che coloro, i quali, col fondarla da prima, ebbero a cuore in ispecial guisa il bene delle più umili e povere condizioni, vorranno altresì con ufficio non meno pietoso e commendevole, dichiarandone l' intendimento, le comodità, ed i vantaggi, insinuare l' amore della benefica opera, e diffondere quanto è possibile il desiderio di trar profitto dalla medesima.

Nè ciò si spera solo dagli *Azionisti*, ma eziandio da tutte le facoltose persone,

e generalmente da tutte quelle, che retribuiscono l'opera altrui in qualsivoglia servigio: le quali avranno sempre alla mente questa incontrastabile verità, che l'uomo amante dell'economia si tien lontano dal vizio; e val quasi a dire, è laborioso, vigilante e fedele.

Disposizioni organiche.

1. Una Società di cento private persone stabilisce e dirige gratuitamente la Cassa di Risparmio in Bologna.

2. Questa Società ha la natura di quelle che diconsi anonime. Essa ed i suoi Regolamenti devono ottenere l' Approvazione Governativa.

3. Un fondo di cinquemila Scudi, costituito da cento Azioni di Sc. 50 per ciascheduna, rimane impiegato in fondi pubblici, o in altri Capitali fruttiferi: esso forma la base materiale della istituzione.

4. Per appartenere alla Società, bisogna essere possessore di una delle suddette Azioni, che sono sempre infruttifere, giacchè la rendita di esse serve per supplire alle spese inerenti all' Istituto. Ogni Azionista avrà un solo voto qualunque sia il numero delle Azioni di cui si trovasse possessore.

5. Cogli avanzi, che farà la Cassa di Risparmio, si forma un prudenziale fondo attivo di riserva a maggiore stabilità dell' istituzione onde far fronte a qualche possibile eventualità. Gli ulteriori avanzi rimangono di proprietà dello Stabilimento da disporre in opere di beneficenza.

6. Allorquando per essersi formato il suddetto fondo attivo di riserva si conoscerà cessato il bisogno di ritenere il capitale delle Azioni nella somma versata di Sc. 50 per ogni una, il rimborso di queste sarà regolato così: che primieramente si rimborsino per intero quelle che fossero appartenute a Soci mancati e non rimpiazzati, versandone l'importo ai legittimi eredi. Quindi ai Soci tutti viventi si rimborsano per la metà, dipendendo dall'esperienza e dall'andamento della cosa più o meno prospero il conoscere se e quando possa venirsi ad una ulteriore parziale restituzione, e fermo che rimanga sempre una qualche parte delle Azioni a vincolo di Società, e titolo di diritti sociali.

7. In caso di mancanza per morte, in progresso di tempo, di alcuno dei Soci, non sarà mai di diritto dell'Erede il succedergli. Spetta all'intero Corpo Sociale il rimpiazzo, e il nuovo eletto dovrà all'atto di nomina parificarsi alla condizione, che allora si verifichi dei Soci esistenti, col versamento di egual somma a quella di che gli altri siano tuttora in disborso.

8. Quelli che si ritireranno perderanno il diritto di rimborso delle Azioni.

9. La Cassa di Risparmio viene presieduta e diretta da un Consiglio di Amministrazione composto di dodici membri scelti fra i Soci, cioè: un Presidente, un Vice-Presidente, un Direttore, un Vice-Direttore, un Segretario, un Vice-Segretario, e sei Consiglieri.

10. Gli uffici nel Consiglio d'Amministrazione sono tutti gratuiti: la durata, in quelli distinti con particolare titolo ed attributo, è di tre anni: quella

pei semplici Consiglieri è di un sessennio. Tre di questi però nella prima nomina cessano dopo il triennio estratti a sorte, affinchè il Consiglio non abbia ad incontrare una totale rinnovazione.

11. Sono in pari modo nominati annualmente due Sindaci verificatori del Rendiconto della Società, i quali comunicheranno all' intero Corpo le loro osservazioni.

12. La nomina a tali cariche spetta alla Società, la quale viene perciò convocata, e che può rieleggere i Soggetti già altra volta nominati. Se qualcheduno de' Componenti il Consiglio venisse a mancare per morte o rinunzia, è rimpiazzato da quel Soggetto che nella radunanza generale aveva già ottenuto maggioranza di voti, tranne però le Cariche di Presidente, e di Direttore, il cui rimpiazzo spetta alla Società intera.

13. Niun Socio, tanto in detta radunanza che in qualunque altra straordinaria, può farsi rappresentare da altri, poichè l' intervento di lui dev' essere personale, e solo in caso di assenza per causa pubblica o per infermità, notifica al Presidente in iscritto le nomine che intende di fare, quando la Società è invitata per gli oggetti come all' Art. 12.

14. Le deliberazioni dell' intera Società sono determinate dalla pluralità de' voti, e sono valide se v' intervenga un terzo de' Soci, non compresi nella totalità gli assenti, e quelli l' impedimento de' quali è giustificato e notorio.

15. Affine di provvedere al regolare andamento delle cose sociali, se per difetto di numero in una adunanza non si potesse deliberare, si convocherà la Società per la seconda volta, ed in questa sarà valida la deliberazione se v' intervenga

almeno un quinto dei Soci calcolato come sopra, ma la maggioranza rimarrà determinata soltanto da due terzi dei voti.

16. Il Presidente raduna il Consiglio di Amministrazione almeno una volta al mese per deliberare su tutti gli affari dello Stabilimento, ed anche più qualora lo creda necessario; come pure convoca straordinariamente l'intera Società ogni qualvolta circostanze rilevanti lo esigano, e specialmente per la lettura del conto annuale col Rapporto dei Sindaci verificatori di esso.

17. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria almeno la presenza della metà dei Membri.

18. La Cassa di Risparmio è aperta al Pubblico tutte le domeniche, dietro permesso della Ecclesiastica Autorità; e tutti i mercoledì, dalle nove antimeridiane alle due pomeridiane. Si eccettua la festività della santa Pasqua, non che quella del santo Natale se cade in uno dei suddetti giorni. Nelle domeniche si ricevono i depositi. Nel mercoledì si rendono a chi li richiede.

19. Sono specialmente incaricati del servigio interno dello Stabilimento tre impiegati fuori del corpo degli Azionisti, e dipendenti dal Consiglio di Amministrazione che rappresenta l'intera Società, cioè — Un Intendente — un Ragioniere — ed un Cassiere —. Essi devono trovarsi immancabilmente al loro impiego nei due giorni della settimana in cui la Cassa trovasi aperta. Però viene loro permesso di farsi rappresentare in caso di legittimo impedimento da permanenti Sostituti sotto la loro responsabilità, e dietro l'approvazione del Consiglio suddetto.

20. Non si ricevono depositi minori di baiocchi cinque, nè maggiori di Scudi sei.

21. A principiare dal giorno seguente al deposito decorreranno i frutti del quattro per cento ed anno a favore del Depositante, sui depositi però la cui somma non sia minore di baiocchi venticinque.

22. A due epoche stabili viene portato il calcolo dei frutti, e cioè al 30 giugno, e 31 dicembre d'ogni anno, e si pagano nei rispettivi mesi susseguenti di luglio e gennaro, semprecchè i frutti medesimi formino un baiocco, che è il minimo che la Cassa paga, mentre i frutti minori verranno accumulati ai successivi. Nel solo caso però che un Depositante voglia ritirare l'intera somma depositata, ed estinguere il proprio libretto di Credito, in allora, per non tenere un conto sospeso, gli vengono pagati i frutti a tutto il giorno della domanda, nonostante che non sia la semestrale scadenza. Se entro i nominati mesi di luglio e gennaro non sono stati dal Depositante ritirati i propri frutti, s'intende che voglia unirli al Capitale; essi pure divengono fruttiferi nel dì primo agosto, e primo febbraio, semprecchè superino i venticinque baiocchi, e questo aumento di capitale si nota nei rispettivi libretti venendo presentati.

23. Le restituzioni fino a Scudi quattro si fanno il dì medesimo della richiesta: quelle di maggior somma quindici giorni dopo, cessando però i frutti il giorno stesso della domanda.

24. Siccome la Cassa di Risparmio è soltanto instituita per custodire ed aumentare le piccole somme, che non potrebbero in altro modo venire utilmente e cautamente impiegate, così qualora il

credito di un solo Depositante arrivi alla somma di Scudi seicento fra capitale e frutti, e frutti dei frutti, cessa di essere fruttifero, nè può accrescersi con ulteriori depositi, potendo egli di detta accumulata somma procurarsene un investimento.

25. All'atto del primo deposito, i Ricorrenti alla Cassa suddetta ricevono gratuitamente un libretto munito di un sigillo della Società, e sottoscritto dal Presidente, dal Direttore, e dagl' Impiegati dipendenti dalla Società, di cui all' Art. 19: in questo libretto vengono segnati i successivi depositi, i frutti capitalizzati, ed i pagamenti per capitale e frutti.

26. Le somme si restituiscono soltanto dietro l'esibita del libretto, considerandosi l'Esibitore come il legittimo padrone, o come il suo Mandatario, e neppure si ricevono depositi da chi anteriormente fosse già creditore della Cassa senza l'esibizione del libretto.

27. Qualora venisse smarrito detto libretto, deve il proprietario darne immediatamente avviso alla Cassa, onde potere prendere gli opportuni provvedimenti per la salvezza del credito, e per la rinnovazione del perduto libretto.

28. Ogni anno la Società pubblicherà il suo Rendiconto, col quale farà conoscere la somma dei depositi ricevuti, le restituzioni fatte, il danaro impiegato, quello esistente in Cassa, ed ogni altra cosa riguardante lo stato dell' Amministrazione.

29. In caso di scioglimento della Società (il che dovrà essere per effetto di circostanze maggiori, e non per libera volontà dei Soci) restituiti i depositi, pagati i frutti, e rimborsate per intero

le Azioni, e saldata ogni altra passività, il capitale rimanente verrà erogato come all' Art. 5.

30. Se nella pratica applicazione del presente Regolamento venisse a riconoscersi suscettibile di alcuna modificazione, il Consiglio di Amministrazione ne farà la proposta all' intero Corpo Sociale, il quale delibererà colle norme degli Art. 14 e 15; e le deliberazioni verranno sottoposte alla Governativa Sanzione.

N. 5766.

Il 14 luglio 1837.

Visto il Regolamento esibitoci, e contenuto in trenta articoli per la istituzione di una *Cassa di Risparmio* in questa città:

Trovato il Regolamento medesimo in tutte le cose sostanziali conforme a quello che ha servito di base a consimile istituzione in Roma, e le poche differenze che vi si riscontrano mostrando non avere altro fine che quello di meglio adattarlo alle circostanze del paese;

Permettiamo che s' impianti in Bologna la *Cassa di Risparmio* colle norme e discipline dell' annesso Regolamento da Noi *visto*, e speriamo che l' attivazione di siffatto Stabilimento abbia da riuscire utile alle private famiglie, e alla civile società.

Il Cardinale Legato

Fir. VINCENZO Cardinale MACCHI.

L' Eminentissimo Sig. Cardinale Legato ha, in seguito, partecipato al Consiglio di Amministrazione con suo Dispaccio del 16 *agosto* 1837, *N.* 6830, *che dal Superiore Governo sono stati accordati alla Cassa di Risparmio di Bologna li stessi privilegi concessi alle altre Casse aperte nello Stato Pontificio, e conseguentemente si ritengono esenti dal bollo i libretti, che verranno rilasciati ai depositanti.*

IMPRIMATUR.

Die 10 *septemb.* 1837. -- F. P. Bertolotti O. P. Vic. Gen. S. O.

Die 13 *septemb.* 1837. — J. Can. Passaponti Prov. Gen.